



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio
Nuovi criteri emanati dalla Commissione UE per l'erogazione di sostegni alle imprese
App Immuni e tracciamento dei contatti contro il Covid-19

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

La Commissione UE emana le Linee Guida per la gestione delle misure restrittive alla libera circolazione delle persone
Pubblicate le nuova Linee Guida in materia di consenso al trattamento di dati personali

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Sequestro cautelare: legittimo anche in assenza di indagini preliminari
Responsabilità del datore di lavoro da contagio Covid-19 in ambiente lavorativo
Leasing traslativo: clausole manifestamente eccessive e riduzione ad equità

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Rilancio

Decreto Legge 13 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge "Rilancio" che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una manovra dal costo complessivo di 55 miliardi. In particolare, Il decreto contiene nuove misure sulla cassa integrazione, sugli aiuti ai lavoratori autonomi e per il sostegno alle imprese, comprese alcune ipotesi di versamenti a fondo perduto. Obiettivo del decreto è aumentare la quantità di risorse già stanziata dai precedenti interventi di sostegno (il Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità) e risolvere i maggiori problemi che sono stati rilevati nell'applicazione di quest'ultimi. Il Decreto è attualmente in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

[torna su](#)

Nuovi criteri emanati dalla Commissione UE per l'erogazione di sostegni alle imprese

Commissione Europea - Comunicazione C 164/03, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 13 maggio 2020

La Commissione Europea, con la comunicazione in commento, ha stabilito nuovi criteri in base ai quali gli Stati membri possono erogare un sostegno pubblico, sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale, a favore di imprese che si trovano in difficoltà finanziaria a causa dell'epidemia Covid-19. In particolare, la Commissione sottolinea che la concessione di forme di sostegno pubblico nazionale a imprese che incontrano difficoltà finanziarie dovrebbe essere presa in considerazione solo se non è possibile trovare nessun'altra soluzione adeguata e comunque dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose. Ciò si deve al fatto che tali strumenti hanno effetti altamente distorsivi per la concorrenza tra le imprese. Pertanto, tali interventi di sostegno devono sottostare: i) a condizioni chiare per quanto riguarda l'entrata dello Stato nelle imprese interessate, la sua remunerazione e l'uscita da esse; ii) a chiare disposizioni in materia di governance; iii) a misure adeguate a limitare le distorsioni della concorrenza. Inoltre, la Commissione, promuovendo le forme di sostegno concesse dall'UE, le quali tenendo conto dell'interesse comune dell'Unione abbassano il rischio di distorsione del mercato interno e di conseguenza conducono a condizioni meno rigorose, ritiene che siano necessari ulteriori finanziamenti erogati a livello dell'UE per far sì che la crisi globale non comporti un grave shock economico asimmetrico a scapito degli Stati membri che hanno minori possibilità di sostenere la loro economia.

[torna su](#)

App Immuni e tracciamento dei contatti contro il Covid-19

Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, contenente, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da Covid-19. In particolare, attraverso il suddetto Decreto Legge viene istituita presso il Ministero della Salute una piattaforma dedicata al trattamento dei dati dei soggetti che installano l'applicazione "Immuni". L'uso dell'app avverrà su base volontaria e il mancato utilizzo non avrà conseguenze o limiti riguardo all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati. Il Decreto Legge fissa le linee guida per il funzionamento del sistema, che sarà reso operativo con un apposito decreto ministeriale, da emanarsi previo parere del Garante Privacy. Il decreto ministeriale dovrà comunque rispettare i seguenti principi: i) la piattaforma è affidata esclusivamente a infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da soggetti pubblici o società a totale partecipazione pubblica; ii) i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma sono di titolarità pubblica; iii) vengono fornite agli utenti informazioni esaustive circa le finalità e le operazioni di trattamento e i tempi di conservazione dei dati; iv) i dati raccolti non possono essere trattati per finalità diverse da quella prevista, salvo l'utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica; v) i dati di prossimità dei dispositivi saranno resi anonimi o, se non è possibile, pseudonimizzati; vi) è in ogni caso esclusa la geolocalizzazione dei

PROVEDIMENTI
NORMATIVI APPROVATI

singoli utenti. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma e i trattamenti dei dati personali saranno interrotti nel momento in cui sarà decretata la cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Entro la medesima data saranno cancellati o resi definitivamente anonimi tutti i dati personali trattati

La Commissione UE emana le Linee Guida per la gestione delle misure restrittive alla libera circolazione delle persone

Linee guida della Commissione Europea del 13 maggio 2020

La Commissione Europea, in considerazione dell'attuale scenario dovuto all'emergenza epidemiologica Covid-19, ha approvato le seguenti nuove indicazioni: i) Linee Guida verso un approccio graduale e coordinato per ripristinare la libera circolazione e la revoca progressiva dei controlli alle frontiere interne; ii) Linee Guida per il progressivo ripristino dei servizi di trasporto e della connettività; iii) Linee Guida per la progressiva ripresa dei servizi turistici e per i protocolli sanitari nelle strutture ricettive. Dunque, le Linee Guida della Commissione europea indicano agli Stati membri le modalità e le misure coordinate da adottare per il ripristino della libertà di movimento e la revoca dei controlli alle frontiere interne, superando univocamente gli ostacoli che i cittadini e i lavoratori possono incontrare nella libera circolazione e per il progressivo ripristino delle attività e dei servizi nei settori del trasporto e del turismo nonché per i protocolli sanitari nelle strutture ricettive. In particolare, la Commissione europea suggerisce la riapertura graduale delle frontiere tra Paesi che presentano livelli di rischio di contagio Covid-19 simili tra loro. L'approccio deve essere flessibile prevedendo la possibilità di reintrodurre misure più restrittive qualora la situazione lo richiedesse. Gli Stati membri, al fine di assicurare il principio di flessibilità delle misure, devono seguire tre criteri: a) epidemiologico, usando le informazioni dell'Agenzia europea che monitora l'andamento epidemiologico (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control), che aggiornerà una lista di aree a bassa circolazione del virus; b) l'applicazione di misure di contenimento e distanziamento durante tutto il viaggio; c) considerazioni economiche e sociali, privilegiando i movimenti transfrontalieri nelle aree chiave e includendo le ragioni personali.

[torna su](#)

Pubblicate le nuove Linee Guida in materia di consenso al trattamento di dati personali

Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) in materia di consenso del 4 maggio 2020

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ha rilasciato le nuove Linee Guida in materia di consenso al trattamento di dati personali. Il documento in commento fornisce indicazioni per le imprese sulla prevenzione del rischio inerente al trattamento illecito dei dati, soffermandosi in particolare sul tema dei c.d. cookie wall e sul rapporto tra scrolling e acquisizione del consenso. I cookie wall sono sistemi che impediscono l'accesso al sito web (o a un servizio) agli utenti che non acconsentono a tutti i cookie e analoghe tecnologie traccianti presenti sul dominio. Sul punto le Linee guida sottolineano come tale sistema sia contrario ai principi del GDPR poiché non permette di ottenere il consenso effettivo dell'utente. Anche con riferimento al metodo di acquisizione del consenso attraverso lo scorrimento della pagina web (c.d. "scrolling") si segnala un cambio di orientamento rispetto al passato. Le Linee guida in commento, infatti, stabiliscono che pure il meccanismo dello scorrimento della pagina web non consente di acquisire validamente il consenso dell'utente perché, a tal fine, occorre una manifestazione inequivocabile di volontà dell'interessato, assente in attività come quella di scrolling. Pertanto, perdono di validità quelle formulazioni ormai a tutti note che comunicano agli utenti che continuando a navigare o scorrere il sito si accetta inequivocabilmente l'utilizzo di talune tipologie di cookie.

[torna su](#)

Sequestro cautelare: legittimo anche in assenza di indagini preliminari

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 13 maggio 2020, n. 14800

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che in sede di procedimento di natura cautelare in relazione alle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, la circostanza che alcuni dei reati presupposto non siano ancora oggetto di indagini preliminari, in assenza della necessaria iscrizione nel Registro delle notizie di reato, o che, comunque, per alcuni di questi siano in corso mere indagini preliminari, non impedisce di accertarne incidentalmente la configurabilità, giustificando in questo modo la legittimità del sequestro. Infatti, la Suprema Corte ricorda che in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza.

[torna su](#)

Responsabilità del datore di lavoro da contagio Covid-19 in ambiente lavorativo

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 5 maggio 2020, n. 13575

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di nesso causale tra violazione di una norma antinfortunistica ed infortunio sul lavoro. In particolare, a fronte di un infortunio accaduto ad un dipendente al quale erano stati consegnati dispositivi di protezione individuale (DPI) diversi da quelli previsti ed in assenza di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato, la Corte di Cassazione, utilizzando un percorso logico di natura quasi presuntiva, ha osservato che: i) con riferimento alla mancata consegna di idonei DPI, se il DVR della società ciò prevedeva evidentemente tali dispositivi erano considerati quelli più corretti per la particolare lavorazione in questione, così che la loro corretta messa a disposizione avrebbe contribuito in modo rilevante ad evitare l'incidente; ii) con riferimento alla mancata formazione ed adeguamento del DVR in merito ad alcune specifiche fasi del processo produttivo, ciò avrebbe messo il dipendente nella oggettiva non conoscenza del rischio e delle idonee condotte contenitive dello stesso, ed anche ciò quindi avrebbe contribuito all'evento accaduto; a nulla sono invece valsi i tentativi del soggetto imputato volti a dimostrare che, anche in presenza delle condotte omissive contestate al datore di lavoro, l'incidente sarebbe potuto accadere ugualmente.

[torna su](#)

Leasing traslativo: clausole manifestamente eccessive e riduzione ad equità

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 5 maggio 2020, n. 8470

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in caso di risoluzione di un contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che attribuisce al concedente, oltre all'intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva e può essere ridotta dal giudice secondo equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. Ad avviso della Suprema Corte, il giudice, al fine di diminuire correttamente la penale secondo equità ex art. 1384 c.c., deve effettuare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la clausola penale assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto. In altre parole, il giudice deve considerare se detta pattuizione attribuisca al concedente vantaggi maggiori di quelli che avrebbe conseguito dalla regolare esecuzione del contratto. La Suprema Corte, dunque, cassa la sentenza d'appello, la quale aveva erroneamente affermato che un contratto contenente clausole che contemplano il diritto ai canoni scaduti e a scadere da parte del concedente oltre al riscatto del bene e con previsione di imputazione del corrispettivo ricavato alla vendita sarebbe già conforme a equità, perché precluderebbe di per sé un arricchimento ingiustificato del concedente tramite l'imputazione del valore corrispettivo ricavato dalla vendita dei beni.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it